



REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Revisionato il 24/01/2020

Riepilogo ultimi aggiornamenti a partire dall'anno 2020

Data	Revisioni
24/01/2020	Artt. 35, 36, 37: MOS annuale, aspettativa e riserva

PREMESSA	6
PARTE 1: Scopi e organi	7
Art. 1 Scopi ed Organi	7
Art. 2 Specifica di Socie e Soci	7
Art. 3 Condizioni generali di Socie e Soci	7
Art. 4 Ammissione all'Associazione	7
Art. 5 Limiti di età	8
Art. 6 Obblighi e diritti dell'aspirante Socia o Socio	8
Art. 7 La Socia benemerita, il Socio benemerito	9
Art. 8 Gli incarichi dell'Associazione	9
Art. 9 Il Consiglio direttivo.....	10
Art. 10 La Direttrice Sanitaria / Il Direttore Sanitario.....	11
Art. 11 La Coordinatrice / Il Coordinatore dei Volontari	11
Art. 12 Le / I Capisquadra.....	12
Art. 13 Le Commissioni	13
Commissione formazione sanitaria	13
Commissione formazione Autisti	14
Commissione formazione centralino e apparato radio	14
Art. 14 Generalità sulle Commissioni	14
Art. 15 I Gruppi di lavoro e le Delegati o i Delegati.....	14
Dotazioni e vestiario	15
Materiale sanitario	15
Manutenzione sede	15
Raccolta fondi e promozione associativa	15
Attività ricreative	15
Parco auto.....	15
Art. 16 Generalità sui Gruppi di lavoro e sulle Delegati o sui Delegati	15
Art. 17 Il Comitato elettorale	16
Art. 18 La Commissione disciplinare.....	16

PARTE 2: Le attività sociali	18
CAPO 1: Generalità	18
Art. 19 Vita associativa.....	18
Art. 20 Norme generali di comportamento	18
Art. 21 Tutela dell'immagine dell'Associazione	19
CAPO 2: Il settore Emergenza-Urgenza.....	21
Art. 22 Generalità	21
Art. 23 L'Allieva e l'Allievo.....	21
Art. 24 La Soccorritrice e il Soccorritore.....	21
Art. 25 La Caposervizio e il Caposervizio	21
Art. 26 L'Autista	22
CAPO 3: Il settore Attività collaterali	23
Art. 27 Generalità	23
Art. 28 La Centralinista-Operatrice radio e il Centralinista-Operatore radio.....	23
Art. 29 L'Autista di Continuità Assistenziale	23
Art. 30 I trasporti sanitari.....	23
Art. 31 Le assistenze a manifestazioni ed eventi	24
CAPO 4: Il servizio civile nazionale e volontariato europeo.....	25
Art. 32 Generalità	25
Art. 33 La Responsabile e il Responsabile.....	25
Art. 34 Modalità di servizio	25
 PARTE 3: La turnazione	 26
Art. 35 I turni di servizio.....	26
Il Monte ore di Servizio (MOS)	26
Provvedimenti per l'avvenuto o mancato raggiungimento del Monte Ore di Servizio...	26
Assegnazione iniziale delle "Stelle del Soccorso"	27
Disposizioni generali	27
Art. 36 L'aspettativa.....	29
Art. 37 La riserva.....	29

PARTE 4: Il procedimento disciplinare.....	31
Art. 38 Gli organi competenti.....	31
Art. 39 Il rapporto disciplinare	31
Art. 40 La fase requirente e deliberante	31
Art. 41 Le infrazioni.....	32
Art. 42 I provvedimenti disciplinari	33
PARTE 5: Premiazioni e riconoscimenti	34
Art. 43 Le destinatarie e i destinatari	34
Art. 44 Modalità di proposta e assegnazione	34

PREMESSA

Il presente regolamento trae la propria validità dall'articolo 2 dello Statuto dell'Associazione, inoltre è prevista l'approvazione di esso da parte dei Soci Volontari della Organizzazione di Volontariato Pubblica Assistenza Croce Verde Sempione.

Copia del presente regolamento deve essere consegnata in forma cartacea o digitale ad ogni Socio e ad ogni aspirante Socio all'atto dell'accettazione della sua domanda. Una copia deve rimanere a disposizione in un locale accessibile a tutti i Volontari.

È preciso dovere di ogni Volontario conoscere e osservare il presente regolamento e lo Statuto sociale.

Le proposte di revisione del presente regolamento potranno essere sottoposte al vaglio assembleare in qualunque momento, nel rispetto degli articoli che regolano le convocazioni dell'Assemblea.

PARTE 1: Scopi e organi

Art. 1 Scopi ed Organi

Gli scopi sociali del Corpo Volontari consistono nell'organizzare le attività necessarie a concretizzare le finalità dettate dallo Statuto agli Art. 6 e 7.

Art. 2 Specifica di Socie e Soci

Con Corpo Volontari si intende l'insieme di tutti i Soci e aspiranti Soci.

I Volontari prestano qualsiasi opera per l'Associazione senza alcuna remunerazione e non possono accettare oblazioni personali per il servizio svolto.

Soci sono coloro che, accettando lo Statuto e il Regolamento, garantiranno la loro adesione alla vita associativa, effettuando turni di servizio in conformità all'esigenza del settore specifico.

Per aspirante Socio si intende il Volontario che non abbia ancora maturato l'anzianità di servizio prevista. In Assemblea può esprimere le proprie opinioni ma non ha diritto di voto.

Art. 3 Condizioni generali di Socie e Soci

Il singolo Socio, valutata la disponibilità, ha la facoltà di aderire a più settori con il preciso obbligo di non arrecare disservizi o scompensi organizzativi all'interno degli stessi.

Nell'eventualità ciò si verificasse, sarà compito del Coordinatore dei Volontari richiamare il Socio onde chiarire al meglio la sua disponibilità.

Art. 4 Ammissione all'Associazione

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta con l'apposita domanda di adesione, che abbiano compiuto il 16° anno di età e non manifestino pregiudizi o discriminazioni di alcun genere. Tra il 16° (sedicesimo) e il 18° (diciottesimo) anno di età la domanda di ammissione dovrà essere corredata dall'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale. Resta inteso che il minorenni non potrà ricoprire alcun incarico o qualifica operativa.

Le domande di ammissione all'Associazione, formulate con apposito modulo, dovranno essere indirizzate al Consiglio direttivo. Alla domanda dovrà essere allegato:

- Certificato medico d'idoneità psicofisica al servizio cui il candidato aspira, (con ulteriore obbligo di sottoporsi a tutti gli altri accertamenti specifici richiesti dalla Direzione Sanitaria a suo insindacabile giudizio);
- Casellario giudiziale e carichi pendenti richiesti per fini amministrativi o modulo di autocertificazione;
- Fotocopia del Codice Fiscale;
- Fotocopia della Carta di Identità o documento equipollente;
- Fotocopia della eventuale Patente di Guida posseduta;

- n.°3 (tre) foto in formato fototessera oppure 1 (una) foto in formato digitale;
- Certificato vaccinazioni obbligatorie: antitetanica (legge 1301/65), antitifica (R.D. 02/12/1926) e antiapatite B (raccomandata dal D.M. del 1991) (tabulato ASL);
- Fotocopia di eventuali titoli sanitari posseduti (Infermieristica, Medicina, Fisioterapia, ecc.);
- Fotocopia di eventuali attestazioni di corsi per soccorritori frequentati (certificazione Soccorritori, DAE o corsi equipollenti);
- Modulo firmato per il consenso al trattamento dei propri dati personali, esclusivamente per finalità associative, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” a tutela della privacy.

Le domande di ammissione saranno esposte per un massimo di mesi 1 (uno) dalla data della loro presentazione.

La volontà di far parte delle P.A. Croce Verde Sempione e l’impegno che ciò comporta saranno oggetto di colloquio tra l’aspirante Socio e il Consiglio direttivo, o chi per esso delegato.

I requisiti psicofisici e attitudinali per l’inserimento dell’aspirante Socio al Settore Emergenza Urgenza saranno oggetto di valutazione da parte del Direttore Sanitario o di un suo delegato. L’accettazione della domanda sarà effettuata dal Consiglio direttivo, sentito il parere del Coordinatore dei Volontari e del Direttore Sanitario, senza discriminazione alcuna.

Art. 5 Limiti di età

I Volontari che hanno compiuto il 65° (sessantacinquesimo) anno di età, se lo desiderano, e se il Coordinatore dei Volontari (sentito il parere del Direttore Sanitario) li riterrà idonei potranno proseguire nell’attività svolta fino a quel momento, con un rinnovo annuale fino al limite previsto dalla legge.

Il Coordinatore dei Volontari, sentito il parere del Direttore Sanitario, può stabilire, secondo i compiti affidati ai Volontari, un limite di età più elevato di quelli sopra citati, ad eccezione del Personale addetto ai servizi di soccorso sanitario extra ospedaliero.

Copia dell’autorizzazione annuale rilasciata dal Coordinatore dei Volontari e dal Direttore Sanitario deve essere conservata nella cartella personale del Volontario.

Art. 6 Obblighi e diritti dell’aspirante Socia o Socio

L’aspirante Socio ha l’obbligo di rispettare ogni tipo di regolamentazione che il Consiglio direttivo emanerà nello spirito dello Statuto sociale.

L’aspirante Socio ha il dovere di partecipare in forma attiva alle iniziative che l’Associazione intraprenderà.

L’aspirante Socio può partecipare ai Gruppi di lavoro mentre gli è preclusa la partecipazione alle Commissioni.

L'aspirante Socio può partecipare alle Assemblee dei Soci in modo propositivo ma non decisionale.

La conferma in Associazione dell'aspirante Socio avviene dopo aver prestato 12 (dodici) mesi di servizio operativo nel Settore per il quale abbia conseguito la relativa idoneità.

Durante tale periodo l'aspirante Socio deve dare prova di serietà nell'impegno assunto, coprendo i turni assegnati e comportandosi correttamente in servizio e all'interno dell'Associazione.

La conferma in Associazione dell'aspirante Socio viene deliberata dal Consiglio direttivo riunito al completo, sentito il parere del Coordinatore dei Volontari e del Direttore Sanitario o suo delegato.

Con tale atto l'aspirante Socio acquisisce i diritti e i doveri spettanti ai Soci effettivi in virtù dello Statuto sociale e degli articoli del Codice civile e leggi ad esso legate.

Art. 7 La Socia benemerita, il Socio benemerito

L'onorificenza di Socio benemerito sarà conferita dal Consiglio direttivo e dal Collegio dei Probiviri in seduta congiunta, a tutti coloro che, aderenti e non all'Associazione, abbiano contribuito in modo significativo al raggiungimento delle finalità associative espresse dallo Statuto sociale. Si potrà concedere la benemerenzza fino a un massimo di 3 (tre) soci all'anno. Verrà altresì conferita la benemerenzza al Socio con una anzianità di servizio pari a 35 anni. Tale ipotesi è da considerarsi ulteriore al computo summenzionato. Nel caso in cui il Socio benemerito non appartenesse all'Associazione, acquisirà di diritto le specifiche spettanti ai Soci ed espresse al Titolo III, Art. 9, 10, 11 dello Statuto sociale.

Art. 8 Gli incarichi dell'Associazione

Sono da considerarsi incarichi sociali le seguenti forme di organizzazione interna:

- Consiglio direttivo;
- Collegio dei sindaci revisori;
- Collegio dei probiviri;
- Direttore Sanitario;
- Commissione disciplinare;
- Comitato elettorale;
- Coordinatore dei Volontari;
- Caposquadra;
- Responsabile trasporti secondari;
- Commissioni;
- Gruppi di Lavoro e/o delegati.

Tali espressioni organizzative potranno essere modificate e/o essere sostituite da altre, in particolari condizioni contingenti di difficoltà, previa delibera del Consiglio direttivo.

Solo gli organi definiti dallo Statuto sociale non potranno in nessun caso essere sostituiti da altre forme organizzative, fatto salvo modifiche statutarie.

Eventuali modifiche statutarie saranno soggette alle vigenti e future norme di legge dello Stato.

Art. 9 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- Deve ottemperare ai doveri espressi dallo Statuto sociale (Art. 19 e seguenti);
- Può avvalersi di collaboratori esterni purché iscritti ai rispettivi Albi professionali e riconosciuti idonei con parere favorevole dal Collegio dei sindaci revisori;
- Adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Organizzazione ancorché per garantire la corretta gestione delle attuali e/o future convenzioni con Enti pubblici e privati;
- Gestisce, in modo conforme alle leggi e al contratto nazionale di categoria, il Personale dipendente.

Il Consiglio direttivo risulta essere l'unico organo gestionale a cui spetta il compito di avallare ogni forma di acquisizione di beni mobili e/o immobili per la normale e straordinaria amministrazione della P.A. Croce Verde Sempione.

Ogni acquisizione, ad eccezione delle donazioni, espressa nei modi di cui al comma precedente, dovrà avere la copertura finanziaria adeguata o reperibile in un breve periodo.

Ogni acquisizione di beni dovrà avere come scopo il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati alla collettività dalla P.A. Croce Verde Sempione.

Il Consiglio direttivo dovrà determinare le linee programmatiche di sviluppo della P.A. Croce Verde Sempione avendo sempre presente la situazione economica.

Il Consiglio direttivo coordina il lavoro dei vari settori avvalendosi obbligatoriamente della costante collaborazione dei singoli Responsabili delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro o dei c.d. Delegati.

Il Consiglio direttivo dovrà creare collaborazioni:

- Con altre Organizzazioni di Volontariato, di settore e non;
- Con rappresentanze delle Autorità locali e dello Stato, al fine di favorire un'integrazione qualitativa della P.A. Croce Verde Sempione nella vita collettiva.

Possono presentare la loro candidatura alle elezioni nel Consiglio direttivo tutti i Soci che abbiano i seguenti requisiti:

- Anzianità di almeno 3 (tre) anni nella qualità di Socio;
- Non essere mai state o stati oggetto di gravi provvedimenti disciplinari che abbiano offuscato l'immagine della P.A. Croce Verde Sempione;
- Avere concrete e comprovabili possibilità di ottemperare agli obblighi statutari onde portare a termine il proprio mandato elettivo.

Qualunque Socio può proporre la candidatura altrui rispettando i requisiti summenzionati.

La presentazione dei singoli nominativi deve avvenire non meno di 7 (sette) giorni e non più di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza naturale del mandato del Consiglio direttivo in carica.

Le candidature saranno accolte dal Comitato elettorale che, vagliati i requisiti richiesti, esporrà le suddette all'attenzione di tutte i Soci.

Art. 10 La Direttrice Sanitaria / Il Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario deve corrispondere alle caratteristiche espresse nelle leggi dello Stato e/o regionali e assolvere ai compiti specificati nei regolamenti di attuazione delle suddette leggi.

Al Direttore Sanitario spetta il compito di sviluppare e coordinare la formazione dei Soci del settore Emergenza-Urgenza.

Deve approntare corsi obbligatori di perfezionamento onde accrescere professionalità ed efficienza dei Soci appartenenti al Settore Emergenza-Urgenza.

Per quanto espresso ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Direttore Sanitario concorrerà al raggiungimento dello scopo con la collaborazione della Commissione Formazione Sanitaria.

Il Direttore Sanitario può invitare il Personale volontario ad effettuare visita medica o accertamenti sanitari specifici in qualsiasi momento.

Le visite mediche e gli accertamenti richiesti sono necessari per mantenere l'abilitazione al servizio.

Ogni appartenente al Corpo Volontari può richiedere di essere sottoposto in qualsiasi momento a visite mediche di controllo che accertino la sua idoneità al servizio cui è preposto.

Per quanto riguarda specificatamente il ruolo di Autisti, il Direttore Sanitario oppure il Consiglio direttivo possono emanare direttive particolari riguardo le condizioni specifiche necessarie per ricoprire il suddetto ruolo.

Art. 11 La Coordinatrice / Il Coordinatore dei Volontari

Il Coordinatore dei Volontari ha lo specifico compito di collaborare con i Caposquadra e con il Responsabile dei Trasporti Sanitari Semplici, con l'ausilio delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei c.d. Delegati e in accordo con le direttive generali emanate dal Consiglio direttivo, al fine di creare le migliori condizioni di sviluppo delle iniziative e/o convenzioni intraprese dall'Associazione.

Il Coordinatore dei Volontari viene designato dal Consiglio direttivo tra i Soci che hanno maturato almeno tre anni in qualità da Socio, tenendo conto del parere dei Caposquadra espresso a maggioranza semplice, e dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso.

Spetta altresì al Consiglio direttivo provvedere all'eventuale destituzione del Coordinatore dei Volontari qualora, durante il suo mandato, non risultasse più idoneo all'incarico, in conseguenza di gravi e comprovate mancanze, a qualunque titolo commesse.

Il Coordinatore dei Volontari dovrà partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo obbligatoriamente ogni qualvolta ne venisse richiesta la presenza, ed in via facoltativa nelle altre occasioni.

Il Coordinatore dei Volontari, sentiti i Caposquadra, può convocare una riunione del Corpo Volontari.

Spetta al Coordinatore dei Volontari:

- Adottare ogni tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità espresse dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento;
- Adoperarsi per miglioramenti organizzativi coinvolgendo i Caposquadra;
- Favorire incontri con i Responsabili di altri settori, Commissioni o Gruppi di lavoro per favorire iniziative congiunte;
- Coadiuvere i Caposquadra nella gestione della turnazione dei Volontari al fine di garantire la copertura delle convenzioni stipulate dall'Associazione;
- Verificare il corretto funzionamento organizzativo dei settori;
- Entro le 72 ore successive alla segnalazione, se lo ritiene opportuno può inoltrare alla Commissione disciplinare i comportamenti dei Volontari che abbiano causato disservizio o casi di grave infrazione al presente regolamento.

Art. 12 Le / I Capisquadra

Il Caposquadra viene eletto dai membri della squadra secondo il sistema a doppio turno. Il candidato viene eletto al primo turno se ottiene il 50%+1 dei voti. In caso contrario, si procederà al secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati: verranno votati i due candidati più votati (o più, in caso di parità) e chi otterrà il maggior numero di preferenze verrà eletto Caposquadra. Sono eleggibili i Volontari con una anzianità di servizio pari ad almeno tre anni. Il mandato dura un anno ed è rinnovabile.

Il Vice Caposquadra viene nominato a discrezione del Caposquadra fra i membri della squadra, e deve avere almeno tre anni di anzianità di servizio. Coadiuvava o sostituisce in caso di assenza il Caposquadra, assumendone le funzioni.

In caso di dimissioni del Caposquadra occorrerà procedere a nuove elezioni. In caso di gravi sanzioni disciplinari il Caposquadra decadrà in automatico e il Coordinatore dei Volontari coprirà il suo ruolo ad interim fino a nuove elezioni.

I membri della squadra possono sfiduciare il Caposquadra in qualsiasi momento. Per poterlo fare occorrerà raccogliere le firme del 50%+1 dei componenti della squadra stessa, redigendo un verbale che contenga le motivazioni della loro scelta.

I compiti del Caposquadra e del Vice Caposquadra:

- Occuparsi dell'efficienza e della disciplina della Squadra assicurandosi che i presenti mantengano sempre un comportamento rispettoso delle persone e dei locali nonché dei beni di proprietà dell'Associazione;
- Accertarsi del corretto utilizzo della sede e della sua pulizia da parte dei Volontari presenti;
- Quando sono di turno, anche se non presenti in sede per motivi di servizio, sono corresponsabili della sede e dei servizi in concerto con il Centralinista-Operatore radio;
- I Caposquadra hanno l'obbligo di iniziativa disciplinare nei confronti dei membri della propria squadra che abbiano tenuto comportamenti contrari al presente regolamento o alle norme statutarie. Devono dunque, entro 24 ore dal fatto, tramite rapporto scritto, proporre il caso al Coordinatore dei Volontari;
- Devono occuparsi della compilazione dei turni di servizio mensili della squadra;
- Devono collaborare fattivamente con i propri omologhi e con il Coordinatore dei Volontari per il buon funzionamento dell'Associazione e la corretta ed efficace gestione del Corpo Volontari;
- Devono convocare riunioni periodiche interne alla propria squadra.

Art. 13 Le Commissioni

Le Commissioni hanno natura permanente e hanno il compito di formare, valutare e monitorare il personale da impiegare e/o impiegato nel loro settore. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività dell'Associazione vengono istituite le seguenti Commissioni:

Commissione formazione sanitaria

Dipende direttamente dal Direttore Sanitario.

La Commissione formazione sanitaria deve essere composta da Istruttori e/o Formatori qualificati, come previsto dalle normative e regolamenti emanati da: Amministrazione Regionale, AREU, EUPOLIS, ANPAS ed eventuali altri Enti preposti. Può far parte della Commissione formazione sanitaria personale certificato Soccorritore esecutore, in iter da formatore o con qualifiche professionali specifiche (medici, psicologi e infermieri), che abbiano comunque dimostrato di possedere le capacità didattiche necessarie per i Formatori.

Ha il compito di organizzare corsi di formazione sanitaria finalizzati all'abilitazione degli aspiranti Soci alle attività tipiche dell'Associazione, e di aggiornamento sanitario rivolti all'intero Corpo Volontari.

Provvede all'iscrizione dei Volontari ai corsi di abilitazione stabiliti da delibere, decreti, note operative e regolamenti emanati dall'Amministrazione Regionale, AREU, EUPOLIS, ANPAS e eventuali altri Enti preposti.

Ricerca e sperimenta nuove dotazioni sanitarie, delle quali propone l'adozione.

Iter formativo e funzioni della Commissione formazione sanitaria vengono definiti in modo dettagliato all'interno del Regolamento sanitario, redatto dalla Commissione stessa su coordinamento del Direttore Sanitario e approvato dal Consiglio direttivo.

Seleziona inoltre i nominativi degli Allievi che, maturata una significativa esperienza in servizio, possono accedere alle fasi finali dell'iter formativo.

Commissione formazione Autisti

Ha il compito di formare, valutare e monitorare gli Autisti di ruolo e provvede alla selezione e alla formazione degli aspiranti Autisti, attraverso appositi corsi o incontri di formazione.

Commissione formazione centralino e apparato radio

Ha il compito di formare, valutare e monitorare Centralinisti-operatori radio e provvedere alla formazione degli allievi istituendo appositi corsi o incontri di formazione.

Art. 14 Generalità sulle Commissioni

Le Commissioni vengono nominate ogni 3 (tre) anni, a cura del Consiglio direttivo, che designerà gli incaricati individuandoli fra i Soci dichiaratisi disponibili e che godono della fiducia del Consiglio direttivo stesso.

Ogni Commissione elegge il proprio responsabile che coordinerà le attività della Commissione stessa.

Le riunioni di ciascuna Commissione hanno frequenza almeno trimestrale e di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che riassume il contenuto della seduta e le delibere conseguenti. Il registro dei verbali è custodito presso la Sede sociale ed è visionabile dal Consiglio direttivo in qualunque momento.

Le eventuali spese necessarie alle attività delle Commissioni dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio direttivo.

Le Commissioni comunicano mediante affissione in bacheca le risultanze della propria attività e le disposizioni concordate con il Consiglio direttivo, cui ogni aspirante Socio e ogni Socio dovrà attenersi, nella misura in cui esse lo riguardano.

Qualora comprovati motivi sopraggiungessero ad impedire ad un membro di proseguire il suo operato o questi non risultasse più idoneo, il Consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando un altro incaricato. Analogamente, in caso di dimissione dell'intera Commissione, la stessa verrà sostituita, sempre a cura del Consiglio direttivo, entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'accoglimento delle dimissioni.

Qualsiasi contenzioso dovesse emergere tra i membri di una Commissione verrà dibattuto collegialmente con il Consiglio direttivo, che delibererà i provvedimenti del caso.

Art. 15 I Gruppi di lavoro e le Delegati o i Delegati

I Gruppi di lavoro e/o i Delegati sono previsti per far fronte a incarichi ad hoc oppure per mansioni di natura provvisoria ovvero per incarichi che richiedano esperienza pregressa nel settore o competenze specifiche.

Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività dell'Associazione vengono istituiti i seguenti Gruppi di lavoro e/o Delegati:

Dotazioni e vestiario

Provvede a mantenere in ordine il magazzino dotazioni e vestiario e all'approvvigionamento dei capi di abbigliamento destinati al personale dell'Associazione.

Materiale sanitario

Provvede a mantenere in ordine il magazzino sanitario ed all'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo. Ricerca e sperimenta nuovi materiali, dei quali propone l'adozione, sentita la Commissione formazione sanitaria.

Manutenzione sede

Ha il compito di mantenere in ordine e in efficienza la sede. Provvede a mantenere in ordine la biancheria utilizzata all'interno dei locali sociali e a rifornire la dispensa Volontari.

Raccolta fondi e promozione associativa

Ha il compito di far conoscere l'Associazione e l'attività da essa svolta promuovendo le iniziative atte allo scopo. Cura la partecipazione alle manifestazioni a cui l'Associazione aderisce.

Attività ricreative

Promuove attività culturali, sportive, ludiche, eventi di vario genere all'interno e/o all'esterno dei locali sociali.

Parco auto

Provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla riparazione dei veicoli di proprietà dell'Associazione tramite operatori e centri qualificati.

Art. 16 Generalità sui Gruppi di lavoro e sulle Delegati o sui Delegati

I Gruppi di lavoro e/o i Delegati sono nominati con apposita delibera del Consiglio direttivo durante la seduta del suo insediamento e ogni qualvolta esso ne ravvisi la necessità. Possono avere forma collegiale oppure individuale.

Le caratteristiche dei diversi Gruppi e/o dei Delegati ovvero le loro mansioni potranno variare secondo i tempi e le necessità dell'Associazione.

Le eventuali spese necessarie alle attività dei Gruppi di lavoro e/o dei Delegati dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio direttivo.

I Gruppi di lavoro e/o i Delegati comunicano mediante affissione in bacheca le risultanze della propria attività e le disposizioni concordate con il Consiglio direttivo, cui ogni aspirante Socio e ogni Socio effettivo dovranno attenersi, nella misura in cui esse li riguardino.

Qualora comprovati motivi sopraggiungessero a impedire a un membro del Gruppo di lavoro di proseguire il suo operato o questi non risultasse più idoneo, il Consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando un altro incaricato.

Analogamente, in caso di dimissione dell'intera Commissione ovvero del Delegato incaricato, questi verranno sostituiti, sempre a cura del Consiglio direttivo, entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'accoglimento delle dimissioni.

Art. 17 Il Comitato elettorale

Il Comitato elettorale svolge la funzione di Ufficio di Seggio e risulta composto almeno da tre Soci.

Il Comitato elettorale è nominato dal Consiglio direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal rinnovo, previa verifica delle disponibilità esistenti.

Non possono far parte del Comitato elettorale i candidati in lizza per i vari organismi.

Il Comitato elettorale, in collaborazione con la segreteria-amministrazione, ha il compito di allestire tutto ciò che occorre per le elezioni, verificandone poi il corretto svolgimento.

La prima operazione consiste nel predisporre le liste aggiornate degli elettori, quindi, verificate le candidature, preparare le schede per la votazione.

Se confermato dalla Assemblea, durante lo svolgimento delle operazioni di voto, il Comitato Elettorale controlla che tutto avvenga con regolarità: identificazione dell'elettore, consegna della scheda per il voto, deposizione delle schede votate nell'urna.

Il Comitato Elettorale verifica che l'elettore (o suo delegato) firmi accanto al proprio nome sulla lista degli elettori appositamente predisposta.

Per questo occorre che almeno due membri del Comitato elettorale siano presenti al seggio. Essi seguono quindi le operazioni di scrutinio al termine delle quali vengono proclamati gli eletti.

Art. 18 La Commissione disciplinare

La Commissione disciplinare viene attivata entro 10 (dieci) giorni dalla rilevazione dell'infrazione dal Coordinatore dei Volontari qualora ritenga necessario sottoporre al giudizio di questo Collegio casi di trasgressione al presente regolamento.

La Commissione disciplinare è composta da 3 (tre) membri eletti in carica per 1 (un) anno dall'Assemblea dei Soci. L'eletto che riporta il maggior numero di voti viene nominato Presidente e curerà la relazione di un verbale ad ogni seduta della Commissione disciplinare. I primi due non eletti in ordine di voto fungono da supplenti e sostituiscono a tutti gli effetti l'eventuale assente.

Tenendo conto dell'attività peculiare dei membri di codesta Commissione ed essendo necessario garantire la loro terzietà, imparzialità ed indipendenza, è da ritenersi incompatibile la copertura di questo ruolo con qualsiasi incarico statutario, con il ruolo di Coordinatore dei Volontari, con il ruolo di Caposquadra, e infine con quello di Responsabile di Commissione.

Le sedute della Commissione disciplinare sono valide quando sono presenti 3 (tre) membri della stessa tra effettivi e supplenti, di cui uno è obbligatoriamente il Presidente, cui si

aggiungono il Coordinatore dei Volontari ed un membro del Consiglio direttivo. Solo i membri della Commissione disciplinare godono del diritto di voto.

Alle riunioni della Commissione disciplinare dovrà partecipare anche il Direttore Sanitario o suo delegato qualora il caso in questione riguardi gravi infrazioni sanitarie durante la gestione dei servizi del settore di sua competenza.

PARTE 2: Le attività sociali

CAPO 1: Generalità

Art. 19 Vita associativa

La formazione alla vita Associativa riguarda:

- La partecipazione all'addestramento e all'esecuzione del servizio di Soccorso Sanitario Extra ospedaliero e Servizi di Trasporti Secondari;
- La partecipazione attiva all'organizzazione delle altre attività previste dallo Statuto: Artt. 6 e 7;
- La partecipazione alle riunioni assembleari;
- La partecipazione alle iniziative socio-ricreative promosse dall'Associazione.

La partecipazione dei Volontari alla vita associativa attiva trova la sua espressione nei turni di servizio e nelle altre modalità approvate dall'Associazione. Ciascun Socio è tenuto a parteciparvi secondo le proprie competenze e inclinazioni, e comunque nelle misure determinate dal Regolamento, dalle delibere di Assemblea e del Consiglio direttivo.

Parte considerevole dell'attività dell'Associazione consiste nel servizio in ambulanza, sia esso di trasporto ammalati o feriti, di assistenza a manifestazioni sportive o pubbliche, di supporto ad iniziative che rientrino nelle finalità dell'Associazione.

Art. 20 Norme generali di comportamento

Il Volontario soccorritore nell'esercizio delle sue funzioni è, ai sensi del Codice penale (artt. 358 c.p.), un incaricato di pubblico servizio. Pertanto ha l'obbligo di prestare soccorso (art. 328 c.p. Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione) eccezion fatta per i casi di forza maggiore ove il soccorso può causare un danno grave alla persona (art. 54 c.p. Stato di necessità). Ha altresì l'obbligo di denunciare all'Autorità un reato di cui abbia conoscenza nell'esercizio del servizio (art. 362 c.p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio). Inoltre è sottoposto al vincolo della riservatezza e non può rivelare notizie d'ufficio (art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio). Infine non può sospendere od interrompere la sua attività (art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).

I Volontari devono comportarsi con lealtà e rispetto, propri dell'Associazione, vestire in modo conveniente ed usare un frasario corretto.

I Soci sono tenuti alla custodia e al rispetto dei beni dell'Associazione.

I Volontari possono frequentare i locali dell'Associazione, quando lo desiderino, tenendo un comportamento corretto, senza intralciare il normale svolgimento delle attività.

Non può frequentare i locali dell'Associazione chi è soggetto a provvedimento disciplinare d'interdizione dalla frequenza dei locali dell'Associazione o che sia stata espulso dall'Associazione stessa.

È buona norma non sostare nel locale centralino-sala radio in numero elevato di persone per non intralciare l'attività dello stesso. È facoltà del Centralinista-Operatore radio non ammettere persone nel locale.

È severamente vietato fumare in tutti i locali della sede, sulle ambulanze e nelle autorimesse. Il Volontario che, durante le ore di servizio notturno, intenda usufruire dei locali adibiti a dormitorio dovrà utilizzare biancheria propria e lasciare gli stessi entro le ore 10 (dieci) del mattino seguente.

Il Volontario che svolge servizio operativo deve, durante il proprio turno, indossare la divisa prevista.

La divisa operativa deve risultare omologata secondo le disposizioni regionali e nazionali vigenti; la sua fornitura è definita e regolata da apposita delibera del Consiglio direttivo.

Ad ogni Volontario è fatto obbligo di curare l'ordine e la pulizia della divisa; mantenere un aspetto personale ordinato e pulito, con capelli raccolti se lunghi; tenere un comportamento consono al ruolo e adatto alle varie circostanze; non utilizzare la divisa per motivi non inerenti al servizio o alle attività associative; non utilizzare capi personali in sostituzione della divisa; tenere esposto sulla divisa il tesserino di riconoscimento e la qualifica.

È fatto obbligo altresì di non apporre alla divisa distintivi o insegne diversi da quelli previsti o non inerenti al servizio.

I Caposervizio sono autorizzati a vietare l'uscita in servizio a Volontari non in perfetto ordine, ovvero a chi non indossa adeguati presidi di protezione individuale in conformità alle disposizioni vigenti.

La distribuzione della divisa ai Volontari è regolamentata secondo normative interne. Si specifica, comunque, che la divisa consegnata al Volontario rimane di proprietà della P.A. Croce Verde Sempione così come il tesserino di riconoscimento. Dunque, in caso di dimissione o allontanamento del Volontario, entrambi devono essere restituiti all'Associazione.

Durante lo svolgimento dei servizi è fatto obbligo ai Volontari di assumere tutte le precauzioni atte a salvaguardare la propria incolumità e la propria salute.

Art. 21 Tutela dell'immagine dell'Associazione

Nel vigore dei principi generali di moralità, buona condotta e trasparenza, i Volontari sono tenuti al rispetto dei principi e delle norme di seguito elencate.

È compito specifico degli Organi associativi rappresentare e promuovere all'esterno l'immagine dell'Associazione stessa. In conseguenza di ciò non è consentito pubblicare e/o diffondere per il tramite di qualsiasi strumento elettronico e/o cartaceo materiale, immagini, video o altro contenuto multimediale, dai quali si evinca in toto o in parte l'attività di soccorso pubblico prestata da P.A. Croce Verde Sempione. Il divieto si applica anche alla pubblicazione/diffusione tramite forum, social network, ecc.

È fatto divieto ai Volontari e Soci, di registrare voci, commenti, dati personali attraverso microfoni, telefoni cellulari, registratori e altri dispositivi, di scene di servizio e di diffondere le stesse all'interno di canali di comunicazione.

È vietato altresì diffondere e/o pubblicare comunicazioni interne di qualsiasi natura (circolari, provvedimenti, decisioni consiliari).

È fatto divieto ai Volontari di scambiare informazioni riservate (convenzioni, rapporti istituzionali, ecc.) con altre persone all'interno di canali di comunicazione aperti al pubblico poiché si potrebbe recar danno, anche senza volerlo, all'Associazione stessa, divulgando notizie di carattere riservato.

È vietato diffondere con qualsiasi strumento cartaceo/elettronico, dati personali e sensibili relativi ai pazienti ovvero a soggetti, enti, associazioni e/o società che collaborano gratuitamente o a titolo oneroso con P.A. Croce Verde Sempione eccezion fatta qualora la richiesta pervenisse da Enti legittimati dalle norme vigenti.

È fatto divieto ai Volontari di divulgare l'immagine della Croce Verde Sempione, anche rilasciare sui canali di comunicazione, testimonianze o immagini relative all'Associazione e alla sua attività, salvo autorizzazione degli Organi competenti.

CAPO 2: Il settore Emergenza-Urgenza

Art. 22 Generalità

Possono prestare servizio operativo nel Settore Emergenza Urgenza i Volontari che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che risultino in possesso dei necessari requisiti psicofisici.

Il percorso formativo del Personale addetto ai Servizi di Soccorso Sanitario Extra ospedaliero e di Trasporto Sanitario è definito in modo dettagliato all'interno del Regolamento sanitario, redatto e revisionabile dalla Commissione formazione sanitaria su coordinamento del Direttore Sanitario e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 L'Allieva e l'Allievo

L'aspirante Socio dovrà frequentare i corsi di addestramento e qualificazione pianificati ed erogati dalla Commissione formazione sanitaria e dalla Commissione formazione centralino e apparato radio.

L'aspirante Socio proveniente da altra Associazione riconosciuta potrà essere esentato da tali corsi soltanto se in possesso degli attestati di abilitazione e qualifica previsti. Inoltre, sentito il parere del Direttore Sanitario, potrà essergli assegnata la qualifica maturata nell'Associazione di provenienza.

All'Allievo autorizzato ad uscire in ambulanza sarà consegnata la divisa in uso. All'atto della consegna, il Volontario dovrà versare la cauzione, se prevista.

È fatto divieto all'Allievo di assumere alcolici, non solo in servizio ma anche nelle ore immediatamente precedenti l'inizio del turno, dovendo il limite alcolemico attestarsi a 0,0 g/l.

Art. 24 La Soccorritrice e il Soccorritore

Il Soccorritore che abbia maturato una significativa esperienza in servizio completerà il proprio iter formativo in conformità alle disposizioni prescritte dal Regolamento sanitario. Infine, superato l'esame di abilitazione, acquisirà la qualifica di Caposervizio.

È fatto divieto al Soccorritore di assumere alcolici, non solo in servizio ma anche nelle ore immediatamente precedenti l'inizio del turno, dovendo il limite alcolemico attestarsi a 0,0 g/l.

Art. 25 La Caposervizio e il Caposervizio

Il Caposervizio, durante il proprio turno, è responsabile dell'equipaggio e decide sulle modalità d'intervento, consultandosi con l'Autista e/o con il Centralinista-Operatore radio qualora ne riscontrasse la necessità.

È altresì compito del Caposervizio contribuire alla formazione sul campo degli Allievi che gli sono affiancati esemplificando e motivando le tecniche d'intervento adottate.

All'inizio del proprio turno il Caposervizio deve verificare l'operatività delle attrezzature sanitarie in dotazione alla ambulanza che gli è stata assegnata, così come deve reintegrare il materiale di consumo eventualmente esaurito.

È buona norma che, al termine del proprio turno, vengano passate le consegne all'equipaggio montante, fornendo indicazioni sullo stato delle dotazioni sanitarie dell'ambulanza.

È fatto divieto al Caposervizio di assumere alcolici, non solo in servizio ma anche nelle ore immediatamente precedenti l'inizio del turno, dovendo il limite alcolemico attestarsi a 0,0 g/l.

Art. 26 L'Autista

L'Autista è responsabile dell'ambulanza. Ha il compito di verificare all'inizio di ogni turno la funzionalità del mezzo e la sua pulizia esterna, di accertare l'efficienza dei dispositivi acustici e luminosi e di segnalare tutte le eventuali anomalie riscontrate al Responsabile dell'autoparco.

È inoltre tenuto a denunciare tempestivamente e dettagliatamente qualsiasi incidente eventualmente occorso al mezzo avuto in consegna.

È buona norma che, al termine del proprio turno, passi le consegne all'Autista montante, fornendo indicazioni sullo stato dell'ambulanza.

È fatto divieto all'autista di assumere alcolici, non solo in servizio ma anche nelle ore immediatamente precedenti l'inizio del turno, dovendo il limite alcolemico attestarsi a 0,0 g/l.

Per accedere al corso di formazione Autisti, il Socio Volontario dovrà presentare domanda di ammissione alla Commissione Formazione Autisti.

I requisiti richiesti sono:

- Essere in possesso di patente di guida categoria B o superiore da almeno 3 (tre) anni;
- Essere Caposervizio da almeno 12 (dodici) mesi in servizio operativo senza essere incorso in provvedimenti disciplinari.

I summenzionati requisiti potranno essere modificati da delibera del Consiglio direttivo sentito il parere delle Commissioni Formazione Autisti e Formazione sanitaria.

L'Allievo Autista dovrà effettuare dei corsi di qualificazione ANPAS ed eventualmente ulteriori corsi previsti dal Regolamento Autisti predisposto dalla Commissione autisti al fine di disciplinare e regolare il settore specifico.

Resta inteso che poiché il Regolamento si basa ovviamente, oltre che sulle scelte associative, sulle norme nazionali, sui regolamenti e sulle delibere regionali in materia di volontariato, da intendersi nella loro accezione più ampia, potrebbe subire, nel corso del tempo, delle modifiche al fine di integrarsi con quanto di nuovo sarà stabilito dalle istituzioni o dall'Associazione. Tali adeguamenti, così come qualsiasi altra variazione si rendesse necessaria, potranno essere recepiti tramite apposite note operative emanate dal Consiglio direttivo.

Al termine del proprio iter formativo, il Socio acquisirà la qualifica di Autista.

CAPO 3: Il settore Attività collaterali

Art. 27 Generalità

Prestano la loro opera nel settore i Soci, gli aspiranti Soci che non desiderano o non possono prestare servizio in ambulanza e intendano fornire la propria collaborazione in altro modo all'Associazione.

I minorenni aderenti all'Associazione che presentino richiesta di iscrizione al compimento della maggiore età, sono ammessi in qualità di aspirante Socio automaticamente, fatto salvo l'obbligo di esposizione della domanda in sede.

Art. 28 La Centralinista-Operatrice radio e il Centralinista-Operatore radio

Il Centralinista è responsabile del centralino radiotelefonico. I compiti e le funzioni a lui delegati vengono disciplinati dal manuale stilato dalla Commissione Formazione Centralino e Apparato radio.

Ai centralinisti è consentito prestare servizio abbigliati come meglio ritengano opportuno, purché si tratti di abiti decorosi, consoni al ruolo di chi debba avere contatti con il pubblico e indossino il tesserino di riconoscimento.

Art. 29 L'Autista di Continuità Assistenziale

L'Autista è responsabile del mezzo affidatogli. Ha il compito di verificare all'inizio di ogni turno la funzionalità del mezzo e la sua pulizia interna ed esterna e di segnalare tutte le eventuali anomalie riscontrate al Responsabile dell'autoparco.

Deve inoltre denunciare tempestivamente e dettagliatamente qualsiasi incidente eventualmente occorso al mezzo avuto in consegna.

È fatto divieto all'Autista di assumere alcolici, non solo in servizio, ma anche nelle ore immediatamente precedenti l'inizio del turno, dovendo il limite alcolemico attestarsi a 0,0 g/l. Per coprire il ruolo è necessario essere in possesso della patente di guida B o superiore da almeno 1 (uno) anno.

È obbligo dell'Autista compilare la bolla di servizio secondo le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo o dal Coordinatore dei Volontari.

Art. 30 I trasporti sanitari

Parte considerevole dell'attività dell'Associazione consiste nel servizio in ambulanza di trasporto secondario e con altri automezzi idonei. Per coprire il ruolo è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative e regolamenti emanati dall'Amministrazione regionale ed eventuali altri Enti preposti, oltre che dal Regolamento sanitario interno. Inoltre è fondamentale osservare le prescrizioni emanate dagli organi sociali circa l'abilitazione alla guida. L'organizzazione di questo settore è demandata al Consiglio direttivo che con delibera definisce le modalità di svolgimento. Può essere inoltre previsto che il settore venga delegato ad un Volontario che assumerà la funzione di Responsabile, occupandosi degli

aspetti operativi e in generale della gestione dei servizi. Organo di vigilanza del suddetto settore è il Consiglio direttivo o suo delegato.

È fatto divieto agli operatori di assumere alcolici, non solo in servizio ma anche nelle ore immediatamente precedenti l'inizio del turno, dovendo il limite alcolemico attestarsi a 0,0 g/l.

Art. 31 Le assistenze a manifestazioni ed eventi

Parte considerevole dell'attività dell'Associazione consiste anche nel servizio in ambulanza di assistenza a manifestazioni sportive o pubbliche di vario genere.

Il Coordinatore dei Volontari può in qualsiasi momento richiedere la partecipazione a tali eventi ai Volontari provvisti dei requisiti richiesti dalla tipologia di assistenza.

CAPO 4: Il servizio civile nazionale e volontariato europeo

Art. 32 Generalità

Gli Operatori del servizio civile nazionale e volontario europeo sono da considerarsi in aggiunta ai Volontari nell'adempimento delle finalità proprie della nostra Associazione.

Gli Operatori del servizio civile nazionale e volontario europeo sono altresì tenuti al rispetto dello Statuto e del regolamento interno di P.A. Croce Verde Sempione in quanto risultano compatibili con la loro condizione.

L'Associazione fornirà gratuitamente agli Operatori del servizio civile nazionale e volontario europeo i capi di vestiario della divisa.

Art. 33 La Responsabile e il Responsabile

Responsabile a tutti gli effetti degli Operatori del servizio civile nazionale e Volontario europeo è il Presidente dell'Associazione. L'attività delle stesse e degli stessi ed i rapporti con gli organismi preposti e l'Ente convenzionato vengono tenuti dal Presidente.

Art. 34 Modalità di servizio

Il programma di lavoro in base al quale sono assegnate e assegnati gli Operatori del servizio civile nazionale e volontario europeo prevede che essi possano essere utilizzati in questi specifici compiti:

- Trasporto malati e feriti;
- Animazione di corsi divulgativi di pronto soccorso;
- Assistenza domiciliare a malati ed anziani;
- Accompagnamento di dializzati.

L'orario di servizio settimanale è normato dalle leggi e dal progetto individuale.

Gli orari ed i termini di servizio degli Operatori del servizio civile nazionale e volontario europeo vengono stabiliti settimanalmente dal responsabile.

PARTE 3: La turnazione

Art. 35 I turni di servizio

I Volontari (Soci ed Aspiranti) si impegnano a garantire la propria disponibilità durante le ore di servizio di competenza del personale volontario, all'interno della squadra di appartenenza ogni qualvolta questa sia di turno, ovvero in altre squadre in caso di necessità.

Il Monte ore di Servizio (MOS)

Tutti i Volontari attivi che intendono svolgere attività di Emergenza/Urgenza si impegnano altresì a rispettare il Monte Ore di Servizio annuale (MOS) pari a 240 ore.

Il MOS (Monte Ore di Servizio) è calcolato in termini proporzionali, in base al numero di mesi di servizio effettivi, detratti i periodi di interruzione dal servizio previsti dal Regolamento Associativo.

Per il computo del suddetto Monte Ore verrà utilizzato anche il sistema di rilevazione presenze, pertanto è fatto obbligo ad ogni Volontario di timbrare ad ogni inizio e fine turno. Concorrono al computo del MOS tutte le attività svolte nell'interesse e su mandato dell'Associazione (ne sono un esempio l'Emergenza/Urgenza, il Centralino, le Assistenze, i Trasporti Sanitari, le ore di Formazione erogata, i Servizi Sede, le Raccolte Fondi).

Il Coordinatore dei Volontari in concerto con la Segreteria dei Volontari, verifica l'andamento delle presenze del personale, dando agli interessati informazione trimestrale sull'andamento del loro MOS.

Alla fine di ogni anno sarà compito del Coordinatore dei Volontari, avvalendosi della collaborazione dei Capisquadra, dare comunicazione agli interessati dell'avvenuto o mancato raggiungimento del Monte Ore di Servizio.

In data 1° febbraio 2020 è fissata l'entrata in vigore dell'utilizzo delle "Stelle del Soccorso" come riconoscimento annuale (dove per anno si intende quello solare ovvero il periodo che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre) dell'avvenuto o mancato raggiungimento del MOS.

Provvedimenti per l'avvenuto o mancato raggiungimento del Monte Ore di Servizio

Se alla fine dell'anno il MOS sarà rispettato, verrà assegnata n. 1 (una) "Stella del Soccorso" al Volontario meritevole, come attestazione dell'avvenuto raggiungimento dello stesso.

Se alla fine dell'anno il MOS non sarà rispettato, verrà decurtata n. 1 (una) "Stella del Soccorso" al Volontario in difetto, come attestazione del mancato raggiungimento dello stesso.

Qualora il volontario non dovesse rispettare il proprio Monte Ore di Servizio per più anni, in seguito alla decurtazione di tutte le "Stelle" precedentemente accumulate, al raggiungimento di n. 0 (zero) "Stelle", il volontario stesso sarà dimesso d'ufficio dall'Associazione.

Per il conteggio del MOS è prevista una tollerabilità del 5% delle ore totali arrotondate per eccesso. Se il Monte Ore raggiunto risulterà pari o superiore al Monte Ore di Servizio totale e comunque non inferiore al numero totale delle ore da raggiungere decurtate del 5%, il MOS sarà considerato raggiunto e una “Stella del Soccorso” sarà riconosciuta come previsto dal presente regolamento.

Diversamente, qualora il Monte Ore raggiunto risultasse inferiore al Monte Ore di Servizio totale decurtato del 5%, lo stesso non sarà considerato raggiunto e una “Stella del Soccorso” sarà decurtata da quelle precedentemente accumulate dal Volontario.

Assegnazione iniziale delle “Stelle del Soccorso”

Per tutti i volontari in servizio attivo da n. 3 (tre) anni o più al 1° febbraio 2020, verranno assegnate d’ufficio n. 3 (tre) “Stelle del Soccorso”;

Per tutti i volontari in servizio da n. 2 (due) anni al 1° febbraio 2020, verranno assegnate d’ufficio n. 2 (due) “Stelle del Soccorso”;

Per tutti i volontari in servizio da n. 1 (uno) anno al 1° febbraio 2020, verrà assegnata d’ufficio n. 1 (una) “Stella del Soccorso”;

Per tutti i nuovi volontari non attivi ma ancora in formazione al 1° febbraio 2020, non avendo maturato almeno n. 1 (uno) anno di servizio attivo, non verranno assegnate “Stelle del Soccorso”. Questi ultimi, di conseguenza, non avendo avuto ancora la possibilità di accumulare “Stelle”, saranno gli unici esonerati dalla decurtazione delle “Stelle” per il primo anno di attività.

Ogni anno dal momento dell’entrata in servizio sino al termine dell’anno (31 dicembre) tutti i nuovi volontari saranno comunque tenuti a rispettare il proprio MOS, con la possibilità di guadagnarsi la prima “Stella” in caso di avvenuto raggiungimento del Monte Ore di Servizio. Rimane inteso che qualora il volontario non dovesse raggiungere il proprio MOS per il primo anno di attività, l’anno successivo, in caso di recidività, non avendo a disposizione “Stelle del soccorso” da decurtare, lo stesso sarà dimesso d’ufficio.

Il numero di anni di servizio attivo verranno calcolati arrotondati per eccesso all’intero successivo.

Il numero massimo di “Stelle” accumulabili è di n. 3 (tre).

Disposizioni generali

Ogni Volontario deve prestare la sua opera inserendosi in squadre appositamente organizzate per far fronte a tutte le esigenze associative. È facoltà del Coordinatore dei Volontari, sentiti i Capisquadra, per esigenze di organico, trasferire da una squadra all’altra gli appartenenti al Corpo.

Coloro che, compiuto il 50° anno di età, volessero essere esentati dalla copertura dei turni notturni devono darne comunicazione scritta al Caposquadra e al Coordinatore dei Volontari. Essi saranno in ogni caso tenuti a rispettare un MOS ridotto pari a 180 ore all’anno.

Le tipologie e le fasce orarie di servizio sono le seguenti e possono essere modificate in qualsiasi momento da una delibera del Consiglio direttivo. Gli orari di inizio sotto riportati sono da considerarsi di avvicendamento, pertanto è fatto obbligo al Personale di presentarsi in sede in tempo utile per compiere gli appositi controlli e passaggi di consegna.

Servizio in Ambulanza:

- Colonnina (dalle 19:00 alle 23:30);
- Serale-Notturmo (dalle 19:00 alle 06:00, Venerdì e Sabato dalle 19:00 alle 07:00);
- Notturmo (dalle 23:30 alle 06:00, Venerdì e Sabato dalle 23:30 alle 07:00);
- Prefestivi (dalle 07:00 alle 19:00);
- Festivi (dalle 07:00 alle 19:00)

Servizio di Centralino-Sala radio:

- Serale (dalle 19:00 alle 23:30);
- Serale-Notturmo (dalle 19:00 alle 06:00, Venerdì e Sabato dalle 19:00 alle 07:00);
- Notturmo (dalle 23:30 alle 07:00);
- Diurno (dalle 07:00 alle 19:00);
- Diurno 1° Turno (dalle 07:00 alle 13:00);
- Diurno 2° Turno (dalle 13:00 alle 19:00);

Servizio di Autista continuità assistenziale:

- Serale (dalle 20:00 alle 23:30);
- Serale-Notturmo (dalle 20:00 alle 08:00; Venerdì e Sabato dalle 20:00 alle 07:00);
- Notturmo (dalle 23:30 alle 8:00);
- Prefestivo infrasettimanale (dalle 08:00 alle 20:00);
- Festivo (dalle 07:00 alle 19:00);
- Festivo 1° Turno (dalle 07:00 alle 13:00);
- Festivo 2° Turno (dalle 13:00 alle 19:00)

Di norma, a ciascun Volontario, secondo le proprie competenze, potranno essere attribuiti turni di servizio di ogni citata tipologia.

Gli appartenenti al Corpo Volontari devono comunicare preventivamente (e comunque non appena è loro nota) l'impossibilità a partecipare a un turno e farsi sostituire in caso di assenza per qualunque causa, da almeno un pari grado operativo, attivandosi fattivamente per la ricerca di un sostituto da reperire anche proponendo uno scambio temporaneo di turni.

I Volontari non possono operare per più di 13 (tredici) ore di servizio continuativo, e tra un turno e il successivo devono trascorrere almeno 11 (undici) ore di riposo. In casi eccezionali, ove la permanenza in servizio fosse indispensabile, le ore possono essere incrementate fino a 16 (sedici). Responsabili del controllo del suddetto limite orario sono i Centralinisti di concerto con il Coordinatore dei Volontari e i Capisquadra.

Art. 36 L'aspettativa

L'aspettativa può essere richiesta per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi all'anno, consecutivi o meno, dove per mese si intende il periodo che intercorre tra il primo e l'ultimo giorno del mese.

Il Socio Volontario impossibilitato a svolgere i propri turni di servizio che volesse usufruire di un periodo di aspettativa, è tenuto a darne corretta comunicazione, con opportuno anticipo, al Coordinatore dei Volontari e per conoscenza al proprio Caposquadra.

Qualora il Socio Volontario risultasse assente ingiustificato da ogni tipologia di attività associativa, senza averne data corretta comunicazione, la Segreteria procederà ad aggiornare d'ufficio il suo stato e ove necessario, se già in essere, a prolungare la sua aspettativa di ulteriori mesi, fino al raggiungimento del periodo massimo richiedibile (sei mesi). Resta inteso che l'aspettativa d'ufficio, siccome non richiesta, non sarà decurtata dal Monte Ore di Servizio annuale e le ore di servizio non effettuate nel mese o nei mesi per il/i quale/i non è pervenuta una richiesta di interruzione dal servizio attivo, andranno recuperate nei mesi successivi.

Coloro che necessitassero di sospensioni più prolungate dovranno domandare la riserva e saranno trattati come previsto dall'Art. 37 del presente Regolamento.

Durante l'aspettativa il Socio conserva tutti i diritti ed i doveri connessi a tale sua qualità, che non siano incompatibili con lo stato di assenza.

Art. 37 La riserva

Costituiscono la riserva quei Volontari che si trovano nell'impossibilità di svolgere attività associative, ed in particolare:

- Volontari che prestano servizio militare;
- Volontarie in maternità o Volontari in congedo parentale;
- Volontari che richiedono sospensioni temporanee dal servizio superiori ai 6 (sei) mesi (problemi di salute, di studio, di lavoro, ecc.).

Il socio Volontario impossibilitato a rientrare nell'organico operativo al termine di un periodo di aspettativa, qualora non fosse nelle sue possibilità prolungare ulteriormente la stessa, come previsto dall'Art. 36 del presente regolamento, è tenuto a comunicare il suo stato di riserva al Coordinatore dei Volontari e per conoscenza al proprio Caposquadra. Qualora egli risultasse assente ingiustificato, senza averne data corretta comunicazione, la Segreteria procederà ad aggiornare d'ufficio il suo stato.

Durante la riserva il Socio Volontario conserva tutti i diritti e i doveri connessi a tale sua qualità, che non siano incompatibili con lo stato di assenza.

Alla ripresa dell'attività operativa, i Volontari riservisti sono tenuti a riproporre le proprie disponibilità di servizio: l'autorizzazione alla ripresa viene concessa dal Coordinatore dei Volontari, sentito il parere del Direttore Sanitario o suo delegato e il parere del Caposquadra.

Il Socio riservista che dovesse raggiungere un intero anno di inattività (sia questa dovuta a periodi di aspettativa o di riserva) sarà tenuto al pagamento della quota associativa per il mantenimento della qualifica di Socio e il suo stato sarà aggiornato da Socio Volontario a Socio Ordinario, come previsto dallo Statuto.

Sarà compito del Coordinatore dei Volontari, in concerto con la Segreteria, redigere un elenco dei Soci Volontari in riserva che dovrà essere aggiornato periodicamente ed esposto all'interno di un locale associativo idoneo alla diffusione al Personale. Parimenti, i decreti di reintegro dovranno avere analoghe modalità di pubblicazione.

PARTE 4: Il procedimento disciplinare

Art. 38 Gli organi competenti

Le infrazioni al presente Regolamento saranno oggetto di verifica ad opera degli organi competenti (PARTE I), che delibereranno le sanzioni comminabili ai responsabili delle stesse.

Art. 39 Il rapporto disciplinare

Ciascun Socio od aspirante tale ha il diritto ed il dovere di segnalare, presentando tempestivamente circostanziato rapporto scritto al Coordinatore dei Volontari e relativo Caposquadra, i fatti od i comportamenti che ritiene essere difformi dal presente regolamento, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato.

I casi di trasgressione alle norme del regolamento devono essere segnalati mediante forma scritta.

Forme di segnalazione, a voce o anonime, non verranno tenute in nessun conto.

L'omissione di segnalazione è da ritenersi altrettanto grave quanto la mancanza compiuta.

Particolarmente riprovevole è l'omissione di segnalazione da parte del Caposquadra per quanto avviene durante il turno affidato alla sua responsabilità.

I rapporti devono essere indirizzati al Coordinatore dei Volontari e al Caposquadra.

Art. 40 La fase requirente e deliberante

Qualora il Coordinatore dei Volontari ritenga il non sussistere della infrazione, ovvero la non punibilità perché il fatto non costituisce infrazione, o la presenza di fondate circostanze scusanti, il procedimento non avrà più ulteriore seguito.

In caso contrario, entro 72 ore, sentito il Caposquadra, attiva la Commissione disciplinare inoltrando copia del rapporto.

Ogni rapporto deve essere registrato a cura del Coordinatore dei Volontari specificando la data, l'autore dello stesso, il fatto contestato e colui che lo avrebbe compiuto.

Il registro dei rapporti è segreto e vi possono accedere, oltre al Coordinatore dei Volontari solo i membri della Commissione disciplinare.

In caso di non luogo a procedere, il Coordinatore dei Volontari annoterà sul Registro dei Rapporti il motivo che lo ha indotto a tale decisione.

In caso contrario, ovvero se gli addebiti risultassero fondati, il caso passa di competenza della Commissione disciplinare.

La Commissione disciplinare, sentite le parti, delibera in seduta segreta circa l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento, oppure circa la non applicabilità.

Allorché ci si trovi di fronte a casi non previsti dal regolamento, la Commissione disciplinare delibera cercando di coglierne lo spirito, e le sue decisioni hanno valore di precedente.

Qualora il Coordinatore dei Volontari abbia decretato il non luogo a procedere ma l'autore del rapporto non sia soddisfatto, questi ha la facoltà di appellarsi direttamente alla Commissione disciplinare che valuta l'opportunità di revisionare il caso.

In caso di rapporto riguardante il Coordinatore dei Volontari, questo passa immediatamente alla Commissione disciplinare. Resta inteso che il Coordinatore dei Volontari non può partecipare al momento deliberativo.

In caso di assenza di una delle parti in causa alla seduta della Commissione disciplinare, si procederà nel seguente modo:

- Assenza giustificata: il caso è rimandato alla seduta successiva;
- Assenza ingiustificata: il caso viene esaminato comunque.

È compito della Commissione disciplinare valutare se accettare o meno le giustificazioni addotte.

In caso di impossibilità a rimandare la seduta sarà possibile per l'assente giustificato far pervenire sue memorie alla Commissione disciplinare che è tenuta a prenderle in esame.

I Soci che abbiano riportato giudizio avverso potranno, entro 30 (trenta) giorni, appellarsi al Consiglio direttivo, che riesaminerà il caso e delibererà il giudizio definitivo entro i 10 (dieci) giorni successivi la presentazione dell'appello. Fino a tale momento, solo i provvedimenti di allontanamento e sospensione adottati dal Consiglio di Disciplina saranno efficaci.

Qualora un membro della Commissione disciplinare incorresse personalmente in una trasgressione sanzionabile, il suo operato verrà valutato dalla stessa Commissione con la presenza di un supplente al posto del titolare reo di una condotta contraria al presente regolamento o allo Statuto sociale.

Art. 41 Le infrazioni

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni sanzionabili i seguenti comportamenti:

- Locali in disordine;
- Fumare nei locali sociali;
- Negligenza e/o comportamento scorretto durante il servizio;
- Ritardo continuato ai turni;
- Assenza ingiustificata al proprio turno di servizio;
- Comportamento gravemente scorretto e lesivo nei confronti dell'Associazione o dei suoi membri;
- Mancato controllo dei mezzi e compilazione delle relative check-list;
- Abbandono o danneggiamento dei beni di proprietà dell'Associazione;
- Mancata segnalazione dei danni cagionati alla proprietà sociale;
- Omessa segnalazione di condotte contrarie al presente regolamento;
- Indossare in modo improprio la divisa od indossare capi diversi da quelli in dotazione;
- Recare disservizio all'Associazione;
- Condotta aggressiva o violenta;
- Ecc.

Art. 42 I provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari comminabili comprendono:

- Ammonizione scritta;
- Attribuzione di turni supplementari, operativi e non;
- Sospensione dal servizio operativo;
- Deferimento al Consiglio direttivo per l'esclusione del Socio.

L'entità e la tipologia del provvedimento da adottare vengono deliberate dagli organi competenti in relazione allo specifico caso in oggetto.

Il dolo ossia la volontà, la colpa ossia quando l'infrazione si verifica a causa della negligenza o imprudenza o imperizia dell'agente stesso, cioè a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline costituiscono l'elemento soggettivo dell'infrazione, la recidività, così come la particolare gravità dell'infrazione commessa, comporta un inasprimento delle sanzioni.

Qualora il Socio o l'aspirante tale commetta una gravissima mancanza e la sua condotta lasci supporre la possibilità del ripetersi di fatti analoghi, con grave danno per l'associazione, il Coordinatore dei Volontari può sospenderlo cautelativamente dal servizio fino al riunirsi della Commissione disciplinare.

Le delibere dei provvedimenti verranno esposte in bacheca per 30 (trenta) giorni.

PARTE 5: Premiazioni e riconoscimenti

Art. 43 Le destinatarie e i destinatari

Ciascun Socio potrà essere insignito di speciali riconoscimenti, qualora la sua opera evidenziasse particolare abnegazione all'Associazione, eccezionale riuscita nei compiti assolti e/o in relazione agli anni di appartenenza all'Associazione.

Art. 44 Modalità di proposta e assegnazione

La menzione del Volontario verrà avanzata dal Caposquadra o dal Coordinatore dei Volontari al Consiglio direttivo, che provvederà alla premiazione nella prima occasione favorevole.

